

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "POLIS"

### ART. 1

E' costituita in Firenze l'Associazione culturale "POLIS", con sede in via dei Pescioni 3.

### ART. 2

L'Associazione, per sua natura apartitica, vuole essere un laboratorio di idee e iniziative che opera nella prospettiva di un mondo unito nella diversità e pari dignità di ogni persona e di ogni popolo. Essa ha come fine e come metodo la fraternità universale e la cultura del dare, declinati in una dimensione locale, secondo l'esperienza ed il patrimonio ideale del Movimento Politico per l'Unità.

Intende contribuire alla partecipazione, nel politico e nel sociale, collegando e aggregando sul piano dell'informazione e della formazione, quanti desiderano impegnarsi in questo senso indipendentemente dalle appartenenze personali.

### ART. 3

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge in particolare le seguenti attività:

- promuove, progetta e realizza attività di formazione, anche attraverso la stipulazione di accordi e convenzioni con istituzioni, organismi e imprese italiane, estere ed internazionali;
- promuove, progetta e realizza studi e ricerche;
- promuove e organizza forme di comunicazione, di informazione, di dibattito e di confronto culturale sui temi di proprio specifico interesse;
- svolge la propria attività anche per terzi, quando l'attività in questione sia necessaria o utile al conseguimento delle finalità dell'Associazione;
- raccoglie ed elabora i dati e gli elementi che possono essere utili per la diffusione dei temi di cui allo scopo;
- redige e diffonde programmi e pubblicazioni, promuove convegni ed incontri per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

### ART.4

Le risorse finanziarie dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative e dai contributi dei soci;
- b) da contributi, elargizioni, donazioni o lasciti di soggetti pubblici o privati;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni,
- d) da altri redditi eventualmente realizzati con il patrimonio dell'Associazione;
- e) da fondi di riserva costituiti con eccedenze di rendiconto economico.

### ART.5

I singoli associati non potranno mai pretendere la quota né la divisione del fondo comune in caso di recesso e ciò a norma dell'art. 37 del Codice Civile. E' fatto esplicito divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto, su delibera dell'Assemblea, a destinazioni che si ispirino agli scopi dell'Associazione.

La quota minima di adesione è fissata all'inizio di ogni anno sociale.

Il pagamento delle quote annuali deve essere effettuato entro il primo mese di ogni anno. Il mancato pagamento della quota comporta la cancellazione dall'elenco degli associati.

### ART.6

L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi almeno una volta l'anno. La sua convocazione avverrà a cura del Consiglio Direttivo e si dovrà deliberare in merito al rendiconto culturale, morale e finanziario dell'Associazione nonché provvedere alla elezione del Consiglio Direttivo secondo le norme statutarie e di legge in vigore.

### ART. 7

Per essere ammessi all'Associazione è necessario presentare una domanda scritta dove sia specificata la volontà di far

parte dell'Associazione, nonché dati anagrafici, codice fiscale, residenza e professione svolta e dovrà essere sottoscritta da almeno due associati.

#### ART. 8

Gli associati che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che successivamente assumeranno la qualifica di associati opereranno gratuitamente in seno all'Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire, nell'interesse dell'Associazione, dei rimborsi spese a favore degli associati tutte le volte che lo riterrà opportuno a suo insindacabile giudizio.

#### ART. 9

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

#### ART. 10

L'Assemblea degli associati si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Consiglio Direttivo. Essa deve essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo richieda almeno un terzo degli iscritti entro venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con avviso a mezzo posta ordinaria, o posta elettronica con ricevuta di ritorno, almeno cinque giorni prima della riunione. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede dell'Associazione o presso altro luogo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo. Ogni qualvolta si riunisce l'Assemblea deve essere nominato un Presidente e un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

#### ART. 11

Spetta all'Assemblea:

- a) approvare o modificare lo Statuto e l'eventuale regolamento;
- b) determinare le linee generali dell'Associazione prendendo tutte quelle delibere che riterrà opportune;
- c) eleggere tra gli associati il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo;
- d) deliberare lo scioglimento dell'Associazione.
- e) ratificare le decisioni del consiglio direttivo sull'ammissione o la decadenza dei soci.

#### ART. 12

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati
- in seconda convocazione, che dovrà essere tenuta almeno due ore dopo, qualunque sia il numero degli associati presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti. Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati e la votazione su tali argomenti avverrà con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. L'elezione delle cariche sociali avviene con scheda segreta e a maggioranza relativa. E' ammesso l'intervento ed il voto per delega. Ciascun delegato può rappresentare fino ad un massimo di due soci.

Il verbale dell'Assemblea rimane depositato presso la sede sociale nei venti giorni successivi alla data dell'Assemblea stessa onde permettere la visione agli associati.

#### ART. 13

Il numero dei membri del Consiglio Direttivo deve essere sempre dispari ed è fissato dall'Assemblea.

#### ART. 14

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta l'anno. Il Presidente può convocarlo di sua iniziativa e deve comunque convocarlo su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri entro dieci giorni dalla richiesta stessa.

#### ART. 15

Il Consiglio è l'organo direttivo permanente dell'Associazione e delibera su qualsiasi argomento che non sia riservato all'Assemblea.

Spetta particolarmente al Consiglio.

- a) deliberare sull'ammissione degli associati

- b) nominare un Vice Presidente fra i membri del Consiglio
- e) dar corso alle delibere dell'Assemblea
- d) deliberare sulla decadenza, recesso ed esclusione degli associati.

#### ART. 16

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le sue riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei membri presenti. Qualora, per dimissioni, decesso o qualsivoglia altra causa, si rendesse vacante un seggio del Consiglio, subentrerà l'associato con maggior numero di voti, ai sensi dell'art. 12, o, a parità di voti, il più anziano di età tra questi.

#### ART. 17

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti. In caso di sua assenza o impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente.

#### ART. 18

Il Consiglio Direttivo può delegare sotto la propria responsabilità, l'esecuzione di compiti particolari a commissioni costituite dagli associati o a singoli associati. Potrà, se lo riterrà opportuno, avvalersi della consulenza esterna di non associati.

#### ART. 19

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

#### ART. 20

Si intendono dimissionari se, senza giustificato motivo, i Consiglieri non intervengono a tre adunanze consecutive del Consiglio Direttivo

#### ART. 21

L'appartenenza alla Associazione cessa:

- a) per la perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione alla Associazione e sottoscritti al momento della domanda,
- b) per volontà dell'associato.

#### ART. 22

Il presente Statuto può essere modificato alle seguenti condizioni:

- a) che la proposta di modifica sia posta all'ordine del giorno dell'Assemblea,
- b) che all'Assemblea siano presenti almeno la metà degli associati aventi diritto al voto,
- c) che la proposta di modifica ottenga l'approvazione di almeno due terzi dei presenti.

#### ART. 23

Gli associati devono attenersi allo Statuto e, per i casi non contemplati nello stesso si farà riferimento alle norme contenute nel Codice Civile in materia di Associazioni ed alla legge 11.08.91 n.266 (Legge quadro sul volontariato)